

**Direzione Regionale:** AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

**Area:** ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE

## DETERMINAZIONE

N. G09342 del 28/07/2015

Proposta n. 11786 del 24/07/2015

**Oggetto:**

Definizione dei requisiti e delle caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI da utilizzare per le operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio della Regione Lazio.

**Proponente:**

Estensore	BASSO ANNA MARIA	_____
Responsabile del procedimento	BASSO ANNA MARIA	_____
Responsabile dell' Area	G.TORNATORE	_____
Direttore Regionale	G. TORNATORE	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

Oggetto: Definizione dei requisiti e delle caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI da utilizzare per le operazioni di lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio della Regione Lazio.

#### IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA la Legge 24 febbraio 1992 n. 225, istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare l'art. 108 che conferisce alle Regioni la competenza per l'organizzazione, la formazione e l'utilizzo del volontariato;
- VISTA la Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 20 dicembre 2001 con il quale sono state emanate "Linee guida" alle Regioni sulla programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
- VISTO il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 recante nuove norme di partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di Protezione civile;
- VISTO l'accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 25 luglio 2002, n. di repertorio 597, concernente i requisiti minimi psicofisici e attitudinali e i dispositivi di protezione individuale – DPI – relativi agli operatori, ivi compresi gli appartenenti alle organizzazioni di volontariato, da adibire allo spegnimento degli incendi boschivi;
- VISTO l'art. 3, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, di seguito decreto legislativo n. 81/2008, che prevede l'emanazione di apposito decreto per l'applicazione delle norme ivi contenute nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico e dei volontari dei vigili del fuoco, tenendo delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;
- VISTO il Decreto interministeriale del 13 aprile 2011 di attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012 concernente la condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle misure contenute nel decreto del 13 aprile 2011;
- VISTA la Legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 che disciplina e regola le attività del volontariato nella Regione Lazio;
- VISTA la Legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";
- VISTO il Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) ed in particolare le norme contenute nel Titolo III – Capo I – Prevenzione degli incendi boschivi;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 109 del 22 maggio 2013 che ha istituito, in attuazione della Direttiva del Dipartimento della Protezione Civile n. 5300 del 13

novembre 2012, l'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio;

- VISTA la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 recante "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile";
- VISTO in particolare l'art.19 della legge regionale n. 2/2014 che istituisce l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, quale unità amministrativa preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative di coordinamento, di controllo e di vigilanza in materia di protezione civile, nell'ambito delle funzioni di competenza regionale previste dall'art. 5 della medesima legge;
- VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 concernente "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale di Protezione Civile";
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 583 del 9 settembre 2014 con la quale è conferito l'incarico di Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile all'Arch. Gennaro Tornatore;
- VISTA la Determinazione n. GI6872 del 24 novembre 2014 con la quale, in conformità alle disposizioni dell'art. 6 del r.r. n. 25/2015, sono stati istituite le strutture di base dell'Agenzia regionale di protezione civile e individuate le relative competenze;
- PRESO ATTO che all'Amministrazione regionale, per effetto delle sopracitate disposizioni, sono attribuiti i compiti relativi allo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi a salvaguardia della popolazione regionale e tutela dell'ambiente, degli insediamenti e del territorio compresi i beni del patrimonio culturale e artistico;
- CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale assicura l'espletamento delle attività di previsione, prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi attraverso l'organizzazione delle strutture, dei mezzi, degli strumenti e delle risorse necessarie per la lotta attiva contro gli incendi boschivi nonché mediante la definizione di criteri, modalità e procedure da seguire per far fronte agli incendi boschivi e per la gestione di situazioni emergenziali;
- ATTESO che l'Amministrazione regionale, per le attività di prevenzione, contrasto, nonché per fronteggiare emergenze e post-calamità riguardanti il territorio regionale nel modo più efficace ed efficiente possibile, si avvale in modo continuativo e costante delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco Territoriale di cui alla DGR 109/2013 che costituiscono parte integrante del Sistema Integrato Regionale di Protezione civile;
- RILEVATO che l'art. 7, comma 3, lettera b) della "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" n. 353/2000 dispone che le Regioni nella lotta attiva contro gli incendi boschivi si avvalgono, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi anche "di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
- DATO ATTO che con il Decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011, in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008, sono state definite le modalità di applicazione delle disposizioni del testo unico sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro alle organizzazioni di volontariato della protezione civile, tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività;

CONSIDERATO che ai sensi del suddetto Decreto interministeriale di attuazione del 13 aprile 2011:

- le organizzazioni devono curare che il volontario ad esse aderente, nell'ambito degli scenari di rischio di protezione civile e sulla base dei compiti da lui svolti, sia dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale – DPI idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente alle indicazioni specificate dal fabbricante;

- che il Legale Rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato ha l'obbligo di individuare e fornire i DPI, anche in base alle indicazioni emanate dalla Regione Lazio, più idonei a proteggere i volontari; garantire adeguata formazione e informazione sull'uso dei DPI, verificare il corretto utilizzo dei DPI, aggiornare la scelta dei DPI in funzione della variazione sia dei rischi che delle norme UNI EN;

- che i compiti svolti dai volontari nell'ambito dello scenario di rischio di protezione civile definito "scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia" sono ricompresi nella categoria minima di base "prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia".

CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs n. 475/1992, i volontari impegnati in interventi di AIB devono essere adeguatamente protetti da DPI certificati di III categoria "di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente" per i quali è prevista certificazione obbligatoria CE da apporre su ogni DPI insieme al codice numerico dell'Organismo Notificato (Ente Certificatore accreditato) che rilascia l'attestato;

PRESO ATTO che la Campagna AIB 2015, secondo le disposizioni dell'art. 65 della l.r. n. 39/2002, prevede che il periodo a rischio di incendi boschivi in tutto il territorio della Regione sia compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'individuazione delle caratteristiche prestazionali, dei requisiti e delle certificazioni obbligatorie in riferimento alla normativa vigente in materia che dovranno possedere i DPI utilizzati dai volontari che saranno impegnati nella Campagna AIB, come definito nell'Allegato A;

CONSIDERATO che nell'ambito del sistema integrato della protezione civile della Regione Lazio, è necessario rendere riconoscibile il volontario nell'ambito dell'organizzazione AIB, anche al fine di ottimizzare le comunicazioni e lo svolgimento corretto e sicuro delle operazioni AIB anche con gli altri soggetti istituzionali presenti sugli scenari emergenziali;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla definizione delle caratteristiche anche in relazione all'aspetto tipologico e cromatico che i DPI dovranno possedere al fine di garantire un'identità visiva uguale per tutti i volontari impiegati nella campagna AIB sul territorio regionale, rendendo così riconoscibile la figura e il ruolo che il volontario riveste nell'ambito della comunità utilizzando allo scopo gli stessi colori del logo dell'Agenzia Regionale Protezione Civile

## **DETERMINA**

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- **DI INDIVIDUARE**, in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, i requisiti, la normativa di riferimento, le caratteristiche prestazionali, e le certificazioni obbligatorie che i dispositivi di protezione individuale - DPI utilizzati dai volontari di Protezione Civile dovranno possedere per il compito di “prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e di interfaccia” relativamente allo “scenario rischio incendi boschivi e di interfaccia”, come rappresentato nell’Allegato A;
  
- **DI DEFINIRE** le caratteristiche del completo per antincendio boschivo – AIB per i volontari di Protezione Civile della Regione Lazio, come raffigurato nell’Allegato B e sulla fattispecie del modello di rappresentanza bicolore giallo-blu già in dotazione alle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile della Regione Lazio.

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore  
Gennaro Tornatore

Copia

## ALLEGATO A

### **Normativa di riferimento, requisiti prestazionali e certificazioni obbligatorie dei DPI per antincendio boschivo – AIB**

Il personale che interviene nelle operazioni di estinzione degli incendi boschivi è esposto al rischio di ustioni, traumi, ferite, abrasioni, malori, danni all'apparato respiratorio, intossicazione per inalazione di fumi, morsi di animali e punture d'insetti.

Risulta quindi assolutamente necessario che tutti gli operatori debbano essere dotati di specifica preparazione professionale, di certificata idoneità fisica ed equipaggiati con adeguati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.).

L'equipaggiamento individuale deve proteggere il personale che opera in attività di antincendio boschivo da contatti con le fiamme e/o da corpi surriscaldati o in combustione, evitare che il calore radiante o convettivo raggiunga la superficie corporea e consentire nello stesso tempo di smaltire il calore corporeo prodotto a seguito dell'attività fisica. L'equipaggiamento deve altresì consentire lo svolgimento dell'attività propria dell'operatore.

I D.P.I. non devono ostacolare i movimenti e la percezione sensoriale e non devono arrecare disagi che possano affaticare l'operatore, limitandone il grado di attenzione.

L'equipaggiamento individuale degli operatori A.I.B. è costituito da un insieme di D.P.I. (tuta, casco, occhiali, visiera, guanti e scarpe) destinati a proteggere dai rischi che possono verificarsi durante le operazioni di spegnimento incendi.

I DPI necessari e obbligatori per la protezione dei volontari di Protezione Civile negli interventi di antincendio boschivo sono:

1. **Casco**
2. **Completo giacca e pantalone**
3. **Guanti**
4. **Scarpe**

I DPI sopraelencati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 475/1992, devono essere **DPI certificati di III categoria** "di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente" ed essere accompagnati dalla seguente certificazione obbligatoria:

- attestazione di certificazione CE, redatta in lingua italiana e rilasciata da organismo di controllo autorizzato;
- dichiarazione di conformità da parte del fabbricante;
- marcatura CE apposta su ogni DPI in modo visibile, leggibile e indelebile;
- nota informativa in lingua italiana;

L'etichettatura dei DPI di III Categoria deve riportare accanto alla marcatura CE ed alla indicazione "DPI cat.3" anche il codice numerico dell'Organismo Notificato (Ente Certificatore accreditato) che rilascia l'attestato.

Inoltre l'etichetta di ciascun indumento DPI di III Categoria deve riportare: l'anno di produzione, il codice del prodotto e il numero di commessa.

L'etichettatura di ogni DPI deve essere conforme a quanto previsto dalla norma UNI EN 13688/2013.

La norma di riferimento per l'individuazione dei DPI da utilizzare in interventi di AIB è la Norma UNI EN 11047/2014 "*Linee guida per la selezione e l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale per incendi boschivi e/o di vegetazione*" con la quale viene definita una metodologia attraverso la quale pervenire alla scelta e all'utilizzo di un DPI per antincendio boschivo fornendo indicazioni affinché l'utilizzo, la cura e la manutenzione siano effettuati in maniera tale da mantenere i

dispositivi stessi in stato di efficienza per l'intera loro vita.

In particolare il **completo giacca e pantalone** deve essere ad **alta visibilità in classe II** secondo le indicazioni contenute nella norma di riferimento **UNI EN ISO 20471/2013** in quanto in caso spegnimento di incendi lungo la strada uno dei pericoli è spesso derivante dalla possibilità di essere investiti.

Sotto la tuta il volontario potrà indossare una **MAGLIETTA POLO** di colore blu a maniche corte di tessuto ignifugo e per almeno il 50% in fibra aramidica, classificato come DPI di II categoria certificato secondo la norma UNI EN ISO 11612:2009.

**I suddetti DPI per antincendio boschivo acquistati dalle Associazioni di Volontariato dovranno essere accompagnati da una specifica DICHIARAZIONE redatta dalla società venditrice, riportante l'anno di produzione, il codice del prodotto e il numero di commessa, che attesti la CONFORMITA' DEL PRODOTTO ACQUISTATO AL PROTOTIPO CERTIFICATO dall'organismo notificato e alle norme di riferimento di cui al presente allegato, in ottemperanza all'art. 76 del D. Lgs n. 81/2008 .**

## 1. CASCO

Nome armonizzate di riferimento	Simboli in etichetta
<p><b>UNI EN 16473:2015</b></p> <p><i>"Elmi per vigili del fuoco - Elmi per soccorsi tecnici"</i></p> <p>La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 16473(edizione dicembre 2014). La norma specifica i requisiti minimi per gli elmi per soccorsi tecnici, che sono destinati a proteggere la parte superiore della testa principalmente contro gli effetti dei pericoli meccanici, quali l'impatto e la penetrazione, della fiamma, dei pericoli elettrici e chimici. Specifica inoltre i requisiti per la marcatura e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante.</p> <p>La protezione del viso, degli occhi, delle orecchie e del collo può richiedere ulteriori elementi di DPI, che non sono trattati nella norma.</p>	<p><i>Non prevedono alcun pittogramma se non quello delle istruzioni generali riprodotte il libro aperto</i></p>
<p><b>UNI EN 16471:2015</b></p> <p><i>"Elmi per vigili del fuoco - Elmi per la lotta contro l'incendio boschivo e/o di vegetazione"</i></p> <p>La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 16471 (edizione dicembre 2014). La norma specifica i requisiti minimi per gli elmi per la lotta contro l'incendio boschivo e/o di vegetazione che proteggono la parte superiore della testa principalmente contro gli effetti di un impatto, una penetrazione, del calore, delle fiamme e delle braci ardenti. Specifica inoltre i requisiti per la marcatura e le informazioni che devono essere fornite dal costruttore.</p> <p>La protezione del viso, degli occhi, delle orecchie e del collo può richiedere ulteriori elementi di DPI, che non sono trattati nella norma.</p>	
<p><b>UNI EN ISO 14458/2004</b></p> <p><i>"Equipaggiamento individuale per gli occhi (ripari facciali e visiere)"</i></p>	

## 2. COMPLETO GIACCA E PANTALONE

Modello in tessuto ignifugo non trattato costituito da due pezzi:

- **giacca** di color blu (BLU NAVY) sulla parte inferiore del corpo e sul fondo maniche e arancione (ARANCIO FLUORESCENTE) sulla parte superiore di corpo e maniche. Deve essere dotata di n. 2 tasche a filetto orizzontali sul petto, e n. 2 tasche a filetto diagonali sulla vita. Ciascuna tasca deve essere chiusa da lampo con tiretto e mostra di copertura.
- **pantalone** di colore blu (BLU NAVY) una fascia ai polpacci di altezza almeno 5 cm di colore arancione (ARANCIO FLUORESCENTE), dotato di due tasche anteriori chiuse da lampo e coperte da pattina, di due tasconi a toppa sulla coscia con soffietto e chiuse con pattina e velcro, una tasca posteriore a toppa chiusa con pattina e velcro.

Per migliorare la protezione, la qualità e il comfort prestazionale il completo giacca e pantalone dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- parti rinforzate con raddoppio di tessuto anche per aumentare la protezione dell'operatore dal calore convettivo in prossimità del cavallo, e con imbottitura interna di materiale ignifugo in prossimità dei gomiti e delle ginocchia
- le chiusure anteriori realizzate con cerniera protetta esternamente e internamente;
- collo alla coreana e fermato da un alamaro chiudibile con velcro ignifugo;
- soffietto posteriore sul giro manica in maglina ignifuga in tessuto per migliorare i movimenti nelle zone dorso ascellari;
- inserto sagomato sulle spalle;
- la chiusura del fondo manica regolabile con linguetta con elastico e velcro;
- il fondo della giacca elastico in modo da non scoprire la schiena.
- cuciture realizzata in doppio con filato aramidico.

In particolare il **completo giacca e pantalone** deve essere ad **alta visibilità in classe II** secondo le indicazioni contenute nella norma di riferimento **UNI EN ISO 20471/2013** in quanto in caso spegnimento di incendi a *bordo strada*, da svolgere solo in presenza di personale della polizia stradale o municipale, uno dei pericoli è spesso derivante dalla possibilità di essere investiti dalle auto in corsa.

Per avere la certificazione come completo ALTA VISIBILITA' in CLASSE II il completo deve avere per 0,50 mq superfici in materiale fluorescente, per la visibilità diurna, e per 0,13 mq superfici in materiale retroriflettente per la visibilità notturna costituito da bande retroriflettenti di altezza pari a 5cm che circondano torso e braccia.

Le bande retroriflettenti devono essere di colore grigio tipo microsfera, ignifughe e cucite con filo ignifugo due sulla giacca (sul corpo e sulle maniche) e due sul pantalone.

Per la disposizione delle bande retroriflettenti, delle scritte e del logo si rimanda all'ALLEGATO B.

Nome armonizzate di riferimento	Simboli riportati in etichetta
<p><b>UNI EN ISO 11611:2008</b>  “INDUMENTI DI PROTEZIONE - UTILIZZATI PER LA SALDATURA ED I PROCEDIMENTI CONNESSI.  Classe 1 tecniche di saldatura manuali con leggera formazione di spruzzi e gocce, per esempio saldatura a gas, saldatura TIG, saldatura MIG, saldatura al microplasma, brasatura, saldatura a punti e saldatura MMA.  Livelli prestazionali:  A1 : propagazione limitata di fiamma</p>	
<p><b>UNI EN ISO 11612:2009</b>  “INDUMENTI DI PROTEZIONE -INDUMENTI PER LA PROTEZIONE CONTRO IL CALORE ED IL FUOCO.  Le simbologie all’interno di uno scudo indicano il tipo di pericolo da cui deve proteggere l’indumento di protezione. In questo caso la fiamma indica la protezione dal calore e fuoco  Livelli prestazionali:  A1 : propagazione limitata di fiamma  B1 : calore convettivo  C1: calore radiante</p>	
<p><b>UNI EN ISO 15614/2007</b>  “Indumenti di protezione per vigili del fuoco - Metodi di prova di laboratorio e requisiti prestazionali per indumenti per incendi boschivi e/o di vegetazione”.  Indica che il capo è idoneo per l’attività di Antincendio di tipo Boschivo.  Livelli prestazionali:  A1 : propagazione limitata di fiamma</p>	
<p><b>UNI EN 1149-5/2008</b>  “INDUMENTI DI PROTEZIONE - PROPRIETA’ ELETTROSTATICHE – PARTE 5 REQUISITI PRESTAZIONALI DEI MATERIALI E DI PROGETTAZIONE.  Le simbologie all’interno di uno scudo indicano il tipo di pericolo da cui deve proteggere l’indumento di protezione. In questo caso la saetta indica la protezione contro l’elettricità statica secondo la norma .</p>	
<p><b>UNI EN ISO 20471/2013</b>  “INDUMENTI ALTA VISIBILITA’ –METODI DI PROVA E REQUISITI”.  La norma specifica i requisiti degli indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell’utilizzatore visto da operatori di veicoli o altri dispositivi meccanizzati in qualunque condizione di luce diurna o alla luce dei fari dei veicoli nella oscurità. La norma ha tre diverse classi (1,2, 3) che vengono indicate dal numerino posto a destra del pittogramma ed indicano le aree minime che devono avere le superfici del tessuto fluorescente e rifrangente. Quando è in classe 2 il capo presenta una superficie minima di cmq 0,50 di tessuto fluorescente e cmq 0,13 di tessuto rifrangente (bande).</p>	
<p><b>UNI EN ISO 13688/2013</b>  “INDUMENTI DI PROTEZIONE –REQUISITI GENERALI  Indica i requisiti generali per ERGONOMIA, INNOCUITA’, DESIGNAZIONE DELLE TAGLIE, INVECCHIAMENTO, COMPATIBILITA’ E MARCATURA degli indumenti di protezione e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante con l’indumento di protezione. La norma è prevista per essere utilizzata unitamente ad altre norme contenenti i requisiti prestazionali specifici.</p>	

### 3. GUANTI

Nome armonizzate	Simboli e/o diciture riportate in etichetta
<p><b>UNI EN 420 /2003</b>            “Requisiti generali di metodi di prova per fabbricazione guanti”            Valore prestazionale destrezza: 5.</p> <p><b>UNI EN 388/2003</b>            “Guanti protettivi contro rischi meccanici”.            Valori prestazionali: 4234 (+/- 1)</p> <p><b>UNI EN 407/2004</b>            “Guanti protettivi contro rischi termici (calore e/o fuoco)”.            Valori prestazionali: 4142 (+/- 1)</p>	 

### 4. SCARPE

MODELLO: stivale al polpaccio oppure stivale alla caviglia, con o senza apertura rapida, con o senza cerniera

La calzatura tipo anfibia deve avere lacci di chiusura ignifughi, o sganciamento rapido a mezzo di cerniera metallica. Il modello da utilizzare alto o basso deve essere scelto in base alla tipologia di intervento e all'area in cui si prevede di intervenire: zone di bosco, di sterpaglia, di altura o di pianura.

COLORE: Nero

Nome armonizzate	Simboli e/o diciture riportate in etichetta
<p><b>UNI EN ISO 15090/2012</b>            “Calzatura per vigili del fuoco”</p> <p>F2 Tutti gli interventi antincendio e di soccorso dove sono necessarie protezioni contro la penetrazione e la protezione della punta            A Proprietà antistatiche            CI Isolamento dal freddo            HI Isolamento dal calore del fondo della calzatura            SRC Antiscivolo</p> <p><b>UN EN 17249:2014</b>            “Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena”</p> <p>Classe di protezione 2 (24m/s)</p>	

## ALLEGATO B

Caratteristiche del completo per antincendio boschivo – AIB per i volontari di Protezione Civile della Regione Lazio.



SCRITTA rifrangente termo-applicata sul retro delle spalle con carattere di altezza pari a 3,5 cm :  
REGIONE LAZIO  
PROTEZIONE CIVILE  
VOLONTARIATO



SOFFIETTO posteriore sul giro manica in maglina ignifuga coperto da inserto sagomato di colore BLU NAVY e con codina di topo rifrangente

PARTI FINFORZATE con imbottitura di materiale ignifugo all'altezza dei gomiti

**Retro giacca**

PARTI FINFORZATE Con raddoppio di tessuto in prossimità del cavallo e con imbottitura di materiale ignifugo all'altezza delle ginocchia



N 2 BANDE RETRORIFLETTENTI (che circondano completamente le gambe) di colore grigio chiaro rifrangente tipo microsfera, di altezza pari a 5 cm di cui una posta in corrispondenza del polpaccio l'altra posta ad almeno 5 cm sopra il bordo inferiore.

FASCIA DI COLORE ARANCIO FLUORESCENTE (che circonda completamente le gambe) di altezza pari a 5 cm posta tra le due bande retroriflettenti.

**Pantalone**